



Il Ministero del Turismo

Direzione Generale della programmazione e delle politiche per il turismo

AVVISO PUBBLICO

**ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 10 settembre 2021, prot. 160,
registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2021**

**FONDO PER L'INDENNIZZO DEI CONSUMATORI TITOLARI DI *VOUCHER* EMESSI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 88-BIS DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27**

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 88-*bis*, comma 12-*ter*, con il quale è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del medesimo articolo 88-*bis* del decreto-legge n. 27 del 2020, non utilizzati alla scadenza di validità e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 10 settembre 2021, n. 160, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2021, "*Regolamento recante disposizioni applicative concernenti il Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*";

RITENUTO di procedere, ai sensi dell'articolo 88-*bis*, comma 12-*ter*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alla definizione dei criteri, delle modalità di attuazione e della misura dell'indennizzo a valere sulle risorse stanziato per l'anno 2021 sul Fondo di cui all'articolo 88-*bis*, comma 12-*ter*, del citato decreto-legge;

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione – anno 2021, a firma del Ministro del turismo Massimo Garavaglia, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 27.10.2021, al n. 667, e dalla Corte dei Conti in data 04.11.2021, al n. 983, con la quale il Ministro ha assegnato le risorse finanziarie ai Dirigenti generali degli Uffici dirigenziali di livello generale del Ministero del turismo;



Il Ministero del Turismo

Direzione Generale della programmazione e delle politiche per il turismo

VISTO l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche del turismo conferito al dott. Francesco Felici con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5-*bis* del D. lgs. 165/2001, ammesso alla registrazione, con osservazioni, dalla Corte dei Conti il 16 agosto 2021 al n. 2342;

SI INDICE

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DELLE RISORSE, DI CUI AL FONDO ISTITUITO DALL'ARTICOLO 88-BIS, COMMA 12-TER, DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N.18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27, FONDO PER L'INDENNIZZO DEI CONSUMATORI TITOLARI DI *VOUCHER* CON DOTAZIONE DI 1 MILIONE DI EURO PER L'ANNO 2021.

Art. 1

(Beneficiari)

1. Possono presentare istanza i titolari di *voucher* emessi ai sensi dell'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Sono ammessi a rimborso: a) i *voucher* che non siano stati utilizzati entro la scadenza di validità e non siano stati rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore; b) i *voucher* non ancora scaduti, qualora l'operatore turistico o il vettore emittente sia dichiarato fallito o insolvente entro la data del 31 dicembre 2021.

Art. 2

Istanza, contenuti e modalità di presentazione)

1. Le istanze per richiedere l'indennizzo di cui all'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono essere inoltrate attraverso una procedura automatizzata, mediante compilazione del format



Il Ministero del Turismo

Direzione Generale della programmazione e delle politiche per il turismo

disponibile nello sportello telematico appositamente predisposto, raggiungibile all'indirizzo:
<https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it>.

2. È possibile accedere alla piattaforma di cui al comma 1 utilizzando le credenziali SPID2 o CNS e seguire le istruzioni per la compilazione dell'istanza. Al termine della compilazione sarà possibile scaricare la distinta che dovrà essere firmata digitalmente (in formato CAdES), caricata e trasmessa sempre tramite lo sportello, ove previsto. Nel caso fosse necessario procedere alla presentazione di una seconda istanza, correttiva della prima, lo sportello acquisirà quest'ultima sostituendola automaticamente alla precedente. L'operazione è possibile anche per un numero di istanze correttive superiore a due.
3. Al momento della presentazione della domanda, il titolare del *voucher* autocertifica, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i propri dati personali, ed in particolare:
 - a) cognome e nome / ragione sociale
 - b) codice fiscale e, eventualmente, partita IVA;
 - c) residenza / sede legale;
 - d) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (solo per operatore economico).
4. Al momento della presentazione della domanda, il titolare del *voucher* autocertifica altresì, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il mancato utilizzo o il mancato rimborso del *voucher*.
5. Alla domanda vanno allegate:
 - a) copia del *voucher* emesso in favore del soggetto titolare di cui all'articolo 1 del presente Avviso da operatori turistici o da vettori, unitamente alla documentazione attestante il pagamento a fronte del quale è stato emesso il *voucher*;
 - b) la richiesta di rimborso inoltrata agli operatori turistici o ai vettori emittenti che siano stati dichiarati falliti o insolventi. Nel caso di *voucher* già scaduti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del presente Avviso, la richiesta deve essere stata inoltrata decorsi ventiquattro mesi dall'emissione, o decorsi dodici mesi dall'emissione per i *voucher* relativi ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o



Il Ministero del Turismo

Direzione Generale della programmazione e delle politiche per il turismo

terrestre, ai sensi dell'articolo 88-*bis*, comma 12-*ter*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Nel caso di *voucher* non ancora scaduti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del presente Avviso, la richiesta di rimborso inoltrata agli operatori turistici o ai vettori emittenti, che siano stati dichiarati falliti o insolventi, deve comunque essere anteriore alla data di presentazione della domanda di indennizzo di cui al presente Avviso.

6. Al momento della presentazione della domanda, il titolare del *voucher* emesso ai sensi dell'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, indica gli estremi dell'atto con cui è stato dichiarato il fallimento dell'operatore turistico o del vettore che ha emesso il *voucher*, o l'atto con cui è stato altrimenti accertato lo stato di insolvenza dell'operatore turistico o del vettore che ha emesso il *voucher*.
7. A partire dalla data di martedì 7 dicembre 2021 (ore 12:00) e fino alla data di venerdì 31 dicembre 2021 (ore 12:00), le domande per richiedere l'indennizzo ai sensi dell'articolo 88-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a valere sul fondo con dotazione di un milione di euro per l'anno 2021, potranno essere inoltrate accedendo allo sportello telematico di cui al comma 1 del presente articolo.
8. È prevista l'attivazione di un canale di assistenza, telefonica e via mail, i cui riferimenti verranno comunicati, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del turismo all'indirizzo www.ministeroturismo.gov.it, nella giornata di martedì 7 dicembre 2021.

Art. 3

(Assegnazione ed erogazione degli indennizzi)

1. L'assegnazione e l'erogazione degli indennizzi è disposta con decreto del Direttore Generale della Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo, ed è subordinata all'accertamento di tutte le condizioni normativamente richieste, ivi incluso l'accertamento dello stato di fallimento o di insolvenza dell'operatore turistico o del vettore emittente. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali controlli successivi che dovessero comportare rettifiche al riconoscimento dell'indennizzo.



Il Ministero del Turismo

Direzione Generale della programmazione e delle politiche per il turismo

2. L'erogazione degli indennizzi, ai sensi del comma 1 del presente articolo, sarà effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 7, del presente Avviso.
3. L'indennizzo è erogato in misura pari al valore monetario del *voucher*. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, ai titolari di *voucher* che abbiano presentato regolare domanda ai sensi dell'articolo 2 del presente Avviso, gli indennizzi verranno erogati in misura ridotta, mediante ripartizione proporzionale delle risorse disponibili tra gli aventi diritto.

Art. 4

(Verifiche e controlli)

1. Nel caso in cui le informazioni e le autocertificazioni fornite in sede di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 2 del presente Avviso, contengano elementi non veritieri, la Direzione Generale competente dispone con proprio provvedimento la revoca degli indennizzi assegnati, con recupero delle somme eventualmente corrisposte, maggiorate degli eventuali interessi e degli altri oneri dovuti, fatte salve le sanzioni di legge, nonché denuncia le irregolarità riscontrate alle competenti Autorità per l'accertamento delle responsabilità penali, civili e amministrativo-contabili e, ove applicabili, quelle conseguenti alle violazioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Il Ministero del turismo effettua controlli, anche a campione, sulla regolarità delle dichiarazioni allegate alle domande, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché sulla congruenza dei dati comunicati, anche tenuto conto delle dichiarazioni rese, del contenuto rappresentato e della documentazione prodotta nei procedimenti istruiti dal Ministero del Turismo per la erogazione di analoghe misure dai medesimi soggetti o da soggetti collegati, controllati, controllanti o assoggettati a comune controllo. A tal fine il Ministero si avvale anche dei competenti servizi dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di Finanza, ai quali trasmette prontamente gli eventuali elementi di rispettiva competenza per i dovuti approfondimenti.



Il Ministero del Turismo

Direzione Generale della programmazione e delle politiche per il turismo

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Il presente Avviso e i successivi atti sono pubblicati sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it. La pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
2. La presentazione della domanda di cui all'articolo 2 del presente Avviso non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore delle imprese proponenti.
3. L'erogazione del contributo di cui al presente Avviso è subordinata alle disponibilità presenti nel pertinente capitolo di bilancio del Ministero del turismo.

Roma, 06 dicembre 2021

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Felici